



Bruxelles, 10.7.2013
COM(2013) 503 final

2013/0237 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2013) 262 final}

RELAZIONE

1. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

L'impresa comune di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR), un partenariato pubblico-privato istituito nel 2007¹, costituisce lo strumento per la realizzazione del pilastro tecnologico del cielo unico europeo (SES) e, a questo riguardo, è responsabile della fase di sviluppo del progetto SESAR, vale a dire è la "custode" e l'esecutrice del piano generale europeo ATM (ATM Master plan)².

Il regolamento (CE) n. 219/2007 (regolamento SJU), stabilisce che l'impresa comune SESAR (SJU) cesserà di esistere il 31 dicembre 2016, in quanto il finanziamento da parte dell'Unione della fase di sviluppo dell'impresa comune è limitato al periodo coperto dalle prospettive finanziarie 2007-2013 dell'Unione. Il regolamento già prevede la possibilità che il Consiglio riesamini l'oggetto, la governance, il finanziamento e la durata dell'impresa comune in funzione dei progressi compiuti nella fase di sviluppo. Dato che è necessario proseguire l'attività di ricerca e innovazione in materia di gestione del traffico aereo (ATM) oltre il 2016, e in particolare, continuare nell'approccio coordinato di ricerca e innovazione nell'ambito del cielo unico europeo (SES) per conseguire gli obiettivi prestazionali ivi definiti, la presente proposta legislativa mira a prorogare la durata dell'impresa comune oltre il 2016. Il finanziamento pluriennale per le nuove attività evidenziate nel piano generale ATM dal 2014 al 2020 nell'ambito del nuovo quadro finanziario dell'Unione³ è parte integrante di Orizzonte 2020⁴.

2. GIUSTIFICAZIONE DELLA MISURA PROPOSTA

2.1. Contesto

Il quadro normativo SES è composto da quattro regolamenti fondamentali⁵. I quattro regolamenti adottati nel 2004 (pacchetto SES I) sono stati rivisti ed ampliati nel 2009 con il regolamento (CE) n. 1070/2009⁶, volto a migliorare le prestazioni complessive del sistema di gestione del traffico aereo in Europa (pacchetto SES II).

Questo quadro normativo comprende anche più di 20 norme di attuazione e specifiche dell'Unione ("norme tecniche"), adottate dalla Commissione europea a partire dal 2005, per assicurare l'interoperabilità delle tecnologie e dei sistemi.

SES si concentra sulle prestazioni, attraverso modifiche istituzionali e il quadro normativo, ma comprende anche un importante pilastro tecnologico, il progetto SESAR.

Il Piano generale ATM costituisce la tabella di marcia concordata che collega le attività di ricerca e di innovazione ATM con gli scenari di attuazione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi prestazionali del SES tramite la modernizzazione delle tecnologie e delle procedure di gestione del traffico aereo (ATM).

¹ Regolamento (CE) N. 219/2007 del Consiglio a norma dell'articolo 171 (ora articolo 187 del TFUE) del trattato che istituisce la Comunità europea.

² SESAR, Tabella di marcia per una gestione sostenibile del traffico aereo in Europa – Piano generale europeo ATM (2a edizione), ottobre 2012.

³ "Un bilancio per la strategia 2020" COM(2011)500 e COM(2011)398, entrambi in data 29.6.2011.

⁴ Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020), COM(2011) 811.

⁵ Regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e 552/2004 del Consiglio, del 10.3.2004 (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

⁶ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34.

Il coordinamento e l'interazione tra sviluppo e applicazione è essenziale per il successo del progetto SESAR e per la piena attuazione del cielo unico europeo.

2.2. Le attività in corso

L'impresa comune SESAR è responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di R & I del progetto SESAR in conformità al piano generale ATM. Essa è anche responsabile dell'esecuzione e del mantenimento del Piano generale ATM. La versione più recente del Piano generale ATM, approvata nel 2012, identifica le "modifiche operative essenziali" che devono essere applicate nelle tre fasi principali per arrivare alla piena attuazione del nuovo concetto SESAR da qui al 2030:

- Fase 1 – Operazioni basate sul tempo – si concentra sullo sblocco delle capacità latenti, in particolare migliorando la condivisione delle informazioni al fine di ottimizzare gli effetti di rete.
- Fase 2 – operazioni basate sulla traiettoria – sviluppa la gestione delle informazioni di sistema (*System Wide Information Management (SWIM)*) e i concetti di gestione della traiettoria iniziale per migliorare l'efficienza.
- Fase 3 – miglioramenti basati sulle prestazioni – viene introdotta una gestione della traiettoria completa e integrata con nuove modalità di separazione per conseguire l'obiettivo politico a lungo termine del SES.

Il programma di lavoro attualmente concordato dell'impresa comune comprende la Fase 1 e, in considerazione del livello di maturità raggiunto dalla tecnologia e dalle operazioni, una larga parte della Fase 2 del Piano generale ATM. A tale riguardo, le relazioni sui progressi compiuti dall'impresa comune confermano che la Fase 1 e circa dal 70% all'80% della Fase 2 dovrebbero essere realizzate entro il 2016. Inoltre, anche se l'attuale programma di lavoro dell'impresa comune copre ampiamente l'intero ciclo di R&I, esso si concentra principalmente sugli sviluppi preindustriali.

2.3. Valutazione dell'impresa comune SESAR

Nel dicembre 2011, la Commissione ha dichiarato la propria intenzione di effettuare le necessarie valutazioni e consultazioni in vista della proroga dell'impresa comune oltre il 2016⁷.

Le seguenti valutazioni e consultazioni hanno verificato inoltre l'eventuale necessità di una revisione più approfondita dell'impresa comune, ad esempio per ampliarne l'oggetto di attività ed eventualmente modificarne la governance.

Dalla valutazione di medio termine dell'impresa comune⁸ è emerso che essa ha operato bene, sia per quanto riguarda l'istituzione e la costruzione della propria organizzazione, che per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, vale a dire il coordinamento e la gestione delle attività di R&S dirette a conseguire gli obiettivi di SESAR.

La sana gestione finanziaria dell'impresa comune SESAR è stata confermata anche dalle relazioni sui conti annuali⁹.

⁷ Meccanismi di governance e d'incentivazione per la realizzazione di SESAR, pilastro tecnologico del cielo unico europeo (COM (2011) 923 definitivo).

⁸ Valutazione di medio termine dell'impresa comune SESAR (TREN/A2/143-2007), relazione finale, 2010.

⁹ Relazione sui conti annuali dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2010 (2011/C 368/05) (tutte le precedenti relazioni sono positive). Relazione della Corte dei conti, GU C 368/32.

Varie consultazioni, tra cui una consultazione pubblica condotta dalla Direzione generale della mobilità e dei trasporti (DG MOVE) della Commissione, dimostrano che vi è un sostegno unanime ad una proroga dell'impresa comune. Il processo di consultazione, nonché le relazioni annuali d'attività dell'impresa comune, dimostrano anche che quest'ultima procede correttamente con le sue attività e produce i risultati previsti dal piano generale ATM.

L'attuale oggetto dell'impresa comune le consente di coprire tutte le attività di R&S nell'Unione dirette a modernizzare la gestione del traffico aereo in Europa. L'impresa comune ha svolto delle attività che riguardano l'intero ciclo di ricerca e sviluppo (R&S) dell'ATM, tra cui la ricerca a lungo termine. Le consultazioni hanno confermato che non vi è alcuna necessità di modificare l'oggetto dell'impresa comune, anche se può essere necessario adeguare leggermente la messa a fuoco delle sue attività nel suo campo di azione. Inoltre, non può essere effettuata alcuna distinzione formale tra le varie fasi del ciclo di innovazione dell'ATM, in quanto esse interagiscono reciprocamente. Di conseguenza, non vi è alcuna necessità di modificare l'oggetto dell'impresa comune.

Per quanto riguarda le procedure di adesione e la governance dell'impresa comune, non vi sono elementi che dimostrino la necessità di introdurre modifiche. Tali procedure sono sufficientemente aperte e trasparenti per tener conto di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari in un'impresa comune allargata.

Una maggiore attenzione al conseguimento di risultati applicabili è già stata presa in considerazione nella sua attuale gestione e sarà ulteriormente sviluppata nel corso dei prossimi due anni.

2.4. La fase successiva

L'introduzione del concetto SESAR richiede ancora lo svolgimento di attività coordinate di sviluppo e convalida per completare la fase 2 e risolvere pienamente la fase 3 del Piano generale ATM.

Inoltre, ora che la procedura di realizzazione sta per essere avviata, l'insieme delle risorse da assegnare alle differenti fasi del ciclo di R&I potrebbe essere riveduto per permettere l'afflusso di idee innovative. In particolare, maggiori sforzi potrebbero essere dedicati alla ricerca esplorativa. Verranno ora introdotte attività di dimostrazione su vasta scala concentrate sui benefici delle prestazioni, sulla conduzione di convalide avanzate integrate e coordinate e sulle attività di dimostrazione che dimostrano l'idoneità all'installazione e alla transizione operativa e/o tecnologica.

Non è possibile stabilire fin d'ora un futuro programma definito a partire dal 2014 e operativo per un periodo massimo di dieci anni, in quanto è necessario adottare provvedimenti che consentano ai promettenti risultati che si prevede di ottenere dalla ricerca esplorativa di svilupparsi nella ricerca applicata, nello sviluppo e nella preparazione per l'installazione consentendo in tal modo un'evoluzione dei temi che contribuiscono alla realizzazione del cielo unico europeo.

L'impresa comune redige il proprio programma di lavoro pluriennale per completare la fase 2 e affrontare la fase 3 del Piano generale ATM secondo le prescrizioni stabilite nello statuto allegato al regolamento (CE) n. 219/2007 (articolo 16) e lo sottopone per approvazione al consiglio di amministrazione (articolo 5).

3. VALUTAZIONE EX ANTE

È stata effettuata una valutazione ex ante che è allegata alla presente proposta (documento SEC(2013)xxx). Essa conferma l'utilità e l'efficacia di una proroga dell'impresa comune

nell'ambito di Orizzonte 2020 per conseguire gli obiettivi prestazionali del cielo unico europeo.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della proposta è l'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ex articolo 171 del trattato che istituisce la Comunità europea, che costituiva la base giuridica del regolamento 219/2007.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

Alla luce di quanto precede la Commissione propone ancora la messa a disposizione di una dotazione finanziaria da imputare al bilancio dell'Unione per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 coincidente con il nuovo quadro finanziario pluriennale. In conformità al pacchetto della Commissione del giugno 2011 "Un bilancio per la strategia Europa 2020" e alla prassi attuale l'importo deve essere prelevato dalla linea di bilancio "realizzare un sistema europeo dei trasporti efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e privo di ostacoli". La Commissione propone pertanto l'assegnazione di un importo massimo di 600 milioni di euro¹⁰ (compreso il contributo dei paesi EFTA) per il periodo di riferimento. L'importo è indicativo in quanto soggetto a negoziati attualmente in corso sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e a negoziati con partner privati. Le attività dell'impresa comune riguardano il Piano generale ATM. Tenendo conto del livello di maturità, il programma attuale è concentrato sulla realizzazione della fase 1 – Operazioni basate sul tempo e gran parte della fase 2 – operazioni basate sulla traiettoria del Piano generale ATM. Le attività da svolgere nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 coprono il livello di maturità più alto della fase 2, per il quale la tecnologia e le operazioni dovrebbero essere disponibili entro il 2016, e l'intero oggetto della fase 3 – operazioni basate sulle prestazioni del Piano generale ATM. Il programma di lavoro dell'impresa comune finanziato nell'ambito delle prospettive finanziarie 2007-2013 dell'Unione sta procedendo ed è gestito in modo da poter completare le proprie attività entro il 31.12.2016, mentre verranno introdotte gradualmente nuove attività a partire dal 2014. Ciò consentirà ai membri attuali, che intendono continuare a partecipare al progetto SESAR, di mantenere il livello necessario di risorse per il nuovo programma di lavoro che inizierà nel 2014 senza interrompere le proprie attività. I dettagli figurano nella scheda finanziaria legislativa allegata e nella valutazione ex ante. Gli importi annuali devono essere autorizzati dall'Autorità di bilancio in conformità alla procedura di bilancio.

6. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Per poter prorogare la durata dell'impresa comune, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 219/2007, come segue.

- (1) L'articolo 1, paragrafo 2, è modificato in modo da prorogare la durata dell'impresa comune fino al 31 dicembre 2024. Dato che il piano generale ATM è stato approvato dal Consiglio, non è più necessario farvi riferimento.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 3, è soppresso in quanto il piano generale ATM è stato trasmesso al Parlamento europeo.

¹⁰ Importo indicativo a prezzi correnti. L'importo dipenderà dalla somma finale decisa per la DG MOVE per il tema "Trasporti intelligenti, verdi e integrati", che sarà approvata dall'autorità di bilancio nella versione finale della scheda finanziaria e legislativa.

- (3) L'articolo 1, paragrafo 5, quinto trattino, è modificato per autorizzare chiaramente l'impresa comune a concedere sovvenzioni ai suoi membri e agli altri partecipanti, in considerazione delle regole di partecipazione di Orizzonte 2020.
- (4) L'articolo 2 *bis*, paragrafo 5 è modificato, in particolare sopprimendo la limitazione di 8 anni per i contratti di lavoro di agenti temporanei e di agenti contrattuali che potrebbe ostacolare la continuità di occupazione di personale esperto per un organismo avente una durata limitata. Per lo stesso motivo, la limitazione dei contratti di lavoro a tempo determinato prorogabili una sola volta per un ulteriore periodo determinato è stata abbandonata. L'articolo 2 *bis*, paragrafo 5, prevede già una limitazione: il periodo di assunzione non può superare la durata dell'impresa comune. In ogni caso, si applicano le disposizioni dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea e le relative norme di applicazione.
- (5) All'articolo 4, paragrafo 2, prima frase, è inserito il nuovo importo del contributo dell'UE per un importo massimo di 600 milioni di euro¹¹ (compreso il contributo dei paesi EFTA) per il quadro finanziario 2014-2020 nell'ambito di Orizzonte 2020.
- (6) L'articolo 4, paragrafo 3, è modificato in modo da rispecchiare la proroga dell'impresa comune.
- (7) L'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, è modificato per rispecchiare il nuovo regolamento finanziario quadro.
- (8) L'articolo 4 *bis*, paragrafo 2, è soppresso in quanto le disposizioni in esso contenute sono già coperte dal riferimento generale al nuovo regolamento finanziario quadro.
- (9) L'articolo 7, prima frase, è modificato al fine di conformarsi alle norme di valutazione di Orizzonte 2020.

La proposta contiene inoltre tre disposizioni transitorie:

- (1) l'articolo 2, che limita il mandato del direttore esecutivo in carica dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2016 per assicurare la coerenza con l'articolo 3 del regolamento di modifica n. 1361/2008 del Consiglio.
- (2) L'articolo 3 pone fine entro il 31 dicembre 2016 all'adesione degli attuali membri dell'impresa comune che non contribuiscono alle attività che saranno finanziate da Orizzonte 2020 nell'ambito del quadro finanziario 2014-2020. Questa disposizione mira a impedire la presenza di "soci dormienti" nell'impresa comune.
- (3) L'articolo 4 pone fine alle attività dell'impresa comune finanziate nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca entro il 31 dicembre 2016, ad eccezione delle attività di gestione di progetto relative alla chiusura.

L'allegato al regolamento relativo all'impresa comune, che contiene lo statuto dell'impresa comune, è modificato come segue:

- (1) all'articolo 5, il paragrafo 1, lettera m), è stato modificato per precisare con chiarezza che l'impresa comune può concedere sovvenzioni per l'esecuzione del piano generale ATM, tenendo conto delle regole di partecipazione stabilite nell'ambito di Orizzonte 2020.
- (2) Al paragrafo 2, lettera a), il numero delle riunioni annuali del consiglio di amministrazione è stato modificato da quattro a tre. L'esperienza acquisita negli

¹¹ Importo indicativo a prezzi correnti.

ultimi anni ha dimostrato che tre riunioni obbligatorie all'anno sono sufficienti per gestire l'ordinaria amministrazione dell'impresa comune e consentono al consiglio di amministrazione di ottemperare ai suoi obblighi. Inoltre, la preparazione di queste riunioni, in un intervallo di tempo relativamente breve tra di esse, fa aumentare l'onere amministrativo. In più, se necessario, possono essere sempre organizzate ulteriori riunioni del consiglio di amministrazione.

- (3) L'articolo 6, paragrafo 1, è modificato per chiarire la procedura di aggiudicazione delle sovvenzioni dell'impresa comune, tenendo conto delle regole di partecipazione stabilite nell'ambito di Orizzonte 2020.
- (4) All'articolo 7, il paragrafo 2 è stato corretto per modificare il mandato del direttore esecutivo da 3 anni a 5 anni, prorogabile una volta. Questa modifica permette di evitare che il mandato del direttore esecutivo giunga al termine alla fine della durata dell'impresa comune. Tale situazione sarebbe difficilmente gestibile dal punto di vista della continuità. Inoltre, in quel momento la maggior parte del programma dell'impresa comune sarebbe quasi completamente realizzato, il che potrebbe rendere meno interessante il posto resosi vacante per eventuali candidati idonei.
- (5) All'articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono modificati per precisare che l'impresa comune aggiudica le sovvenzioni tenendo conto delle regole di partecipazione stabilite nell'ambito di Orizzonte 2020.
- (6) All'articolo 13, il paragrafo 2 è modificato in conformità all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento finanziario per il 2013, che prevede che gli interessi generati dal contributo dell'Unione siano dovuti all'Unione soltanto quando ciò sia previsto nell'accordo di delega.
- (7) L'articolo 16, paragrafo 1, include ora un riferimento al quadro finanziario di cui all'articolo 4, paragrafo 2. La presente modifica mira a distinguere le attività del programma di lavoro dell'impresa comune finanziate nell'ambito delle prospettive finanziarie 2007-2013 da quelle finanziate nell'ambito del quadro finanziario 2014-2020. Questa differenziazione è importante per il periodo 2014-2016 durante il quale le attività previste dal precedente programma di lavoro e dal nuovo sono svolte contemporaneamente.
- (8) L'articolo 17 è stato modificato per tenere conto della disposizione standard sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e del regolamento finanziario 2013, in particolare l'articolo 60.

Infine il regolamento è stato allineato all'articolo 291 del trattato di Lisbona sugli atti di esecuzione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 187 e 188,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Il progetto di ricerca e sviluppo sulla gestione del traffico aereo del cielo unico europeo (*Single European Sky Air Traffic Management Research and Development* ("progetto SESAR")), è diretto a modernizzare la gestione del traffico aereo (ATM) in Europa e costituisce il pilastro tecnologico della politica del cielo unico europeo. Esso mira a fornire all'Unione entro il 2030 un'infrastruttura di controllo del traffico aereo a prestazioni elevate che permetteranno uno sviluppo del trasporto aereo sicuro e rispettoso dell'ambiente.
- (2) Il progetto SESAR comprende tre processi collaborativi interconnessi, continui e in evoluzione: la definizione del contenuto e delle priorità, lo sviluppo di nuovi sistemi tecnologici, componenti e procedure operative del concetto SESAR e i piani di realizzazione dei sistemi ATM di nuova generazione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi prestazionali per il cielo unico europeo.
- (3) La prima fase del processo di definizione si è svolta dal 2004 al 2008 e ha prodotto la prima edizione del piano generale della gestione del traffico aereo in Europa ("il piano generale ATM"). Il Piano generale ATM individua tre fasi nel processo di sviluppo di SESAR: le operazioni basate sul tempo (fase 1), le operazioni basate sulla traiettoria (fase 2) e le operazioni basate sulle prestazioni (fase 3).
- (4) L'impresa comune SESAR (l'"impresa comune") è stata costituita dal regolamento (CE) n. 219/2007³, del 27 febbraio 2007, per gestire le attività del processo di sviluppo

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

del progetto SESAR, in conformità alle prospettive finanziarie 2007-2013 dell'Unione.

- (5) Il programma di lavoro dell'impresa comune, coperto dalle prospettive finanziarie 2007-2013 dell'Unione, affronta tutti gli elementi della fase 1 e l'80% circa della fase 2 del Piano generale ATM. Le relative attività dovrebbero essere portate a termine entro il 2016. Le rimanenti attività della fase 2 e quelle legate alla fase 3 dovrebbero iniziare nel 2014 in conformità al quadro finanziario 2014-2020 dell'Unione.
- (6) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 219/2007, l'impresa comune dovrebbe cessare di esistere il 31 dicembre 2016 oppure otto anni dopo l'approvazione da parte del Consiglio del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa ("Il piano generale ATM"), se questa data è anteriore. La Commissione ha trasmesso il piano generale ATM al Consiglio il 14 novembre 2008⁴ e il Consiglio lo ha approvato il 30 marzo 2009.
- (7) L'impresa comune soddisfa i criteri per i partenariati pubblico-privato istituiti ai sensi della decisione (UE) n. .../2013 del Consiglio, del ... 2013 che istituisce il programma specifico che attua Orizzonte 2020 (2014-2020)⁵ (di seguito il "Programma specifico Orizzonte 2020").
- (8) Per continuare a sviluppare le attività definite nel piano generale ATM, è necessario prorogare la durata dell'impresa comune fino al 2024, il che riflette la durata del quadro finanziario 2014-2020 dell'Unione e consente 4 anni supplementari per il completamento di progetti che verrebbero avviati entro la fine di tale periodo.
- (9) Il regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) N. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per sviluppare il sistema europeo di gestione del traffico aereo di nuova generazione (SESAR)⁶, prevede che il mandato del direttore esecutivo in carica il 1° gennaio 2009 prenda fine alla data alla quale l'impresa comune cessa di esistere e che, in caso di proroga della durata dell'impresa comune, è necessario avviare una nuova procedura di nomina del direttore esecutivo a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato al regolamento (CE) n. 219/2007.
- (10) L'appartenenza all'impresa comune dei membri che non contribuiscono alle attività finanziate nell'ambito del quadro finanziario 2014-2020 dell'Unione deve cessare entro il 31 dicembre 2016.
- (11) L'esperienza acquisita nel funzionamento dell'impresa comune come organismo dell'Unione ai sensi dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002⁷ dimostra che l'attuale quadro di funzionamento è sufficientemente flessibile e adeguato alle esigenze dell'impresa comune. L'impresa comune deve funzionare a norma dell'articolo 208 regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione⁸, che ha sostituito l'articolo 185 del regolamento n. 1605/2002, e deve adottare norme finanziarie che possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro soltanto se lo impongono esigenze specifiche e con il previo accordo della Commissione.

⁴ GU C 76 del 25.3.2010, pag. 28.

⁵ GU... [H2020 SP].

⁶ GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12.

⁷ GU L 248 del 19.6.2002, pag. 1.

⁸ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

- (12) La partecipazione alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune deve rispettare il regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] 2013 che stabilisce le regole per la partecipazione e per la diffusione nell'ambito di "Orizzonte 2020 – il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020)"⁹ e non deve essere richiesta alcuna deroga a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...].
- (13) Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
- (14) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 219/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 219/2007

Il regolamento (CE) n. 219/2007 è così modificato:

1. L'articolo 1 è così modificato:
 - a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'impresa comune cessa di esistere il 31 dicembre 2024.”;
 - b) il paragrafo 3 è soppresso;
 - c) al paragrafo 5, il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:

“– sovrintendere alle attività connesse allo sviluppo di prodotti comuni debitamente identificati nel piano generale ATM, mediante sovvenzioni ai membri e attraverso le misure più appropriate, quali appalti o la aggiudicazione di sovvenzioni in seguito a inviti a presentare proposte per il conseguimento degli obiettivi del programma, a norma del regolamento (UE) n. [...] che stabilisce le norme di partecipazione e diffusione in “Orizzonte 2020 – il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020)”.”;
2. All'articolo 2 *bis*, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il personale dell'impresa comune è composto da agenti temporanei e agenti contrattuali. Il periodo complessivo di assunzione in ogni caso non può superare la durata dell'impresa comune.”;
3. L'articolo 4 è così modificato:
 - a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

“2. Il contributo massimo dell'Unione a copertura dei costi nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 è di 600 milioni EUR¹⁰, inclusi i contributi dei paesi EFTA, provenienti dagli stanziamenti di bilancio assegnati

⁹ GU... [H2020 RfP]

¹⁰ Importo indicativo a prezzi correnti. L'importo dipenderà dalla somma finale decisa per la DG MOVE per il tema “Trasporti intelligenti, verdi e integrati”, che sarà approvata dall'autorità di bilancio nella versione finale della scheda finanziaria e legislativa.

a Orizzonte 2020 – Il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020).”;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Tutti i contributi finanziari dell'Unione all'impresa comune cessano allo scadere del quadro finanziario 2014-2020, a meno che il Consiglio decida altrimenti sulla base di una proposta della Commissione.”;

4. L'articolo 4 *bis* è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La regolamentazione finanziaria applicabile all'impresa comune è adottata dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Essa si discosta dal regolamento finanziario quadro solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'impresa comune e previo accordo della Commissione.”;

b) il paragrafo 2 è soppresso.

5. L'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“La Commissione adotta la posizione dell'Unione nel consiglio di amministrazione.”

b) il paragrafo 3 è soppresso.

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Fatto salvo il paragrafo 2, la posizione dell'Unione nel consiglio di amministrazione per quanto riguarda le decisioni relative a modifiche significative del piano generale ATM è adottata dalla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2.”

6. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato per il cielo unico istituito dal regolamento (CE) n. 549/2004. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.”

7. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Ogni tre anni, a decorrere dall'inizio dell'attività dell'impresa comune e 6 mesi dopo la sua cessazione, la Commissione effettua valutazioni in merito all'attuazione del presente regolamento, ai risultati ottenuti dall'impresa comune e i suoi metodi di lavoro, nonché della sua situazione finanziaria generale. La Commissione trasmette i risultati delle suddette valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.”;

8. L'allegato è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie relative al mandato del direttore esecutivo

Il mandato del direttore esecutivo in carica al 1° gennaio 2009 scade il 31 dicembre 2016 al più tardi. Allo scadere di tale mandato o in caso di sostituzione del direttore esecutivo in

carica il 1° gennaio 2009, viene avviata una nuova procedura di nomina del direttore esecutivo a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato al regolamento (CE) n. 219/2007.

Articolo 3

Disposizioni transitorie relative alla composizione dell'impresa comune

L'adesione all'impresa comune ha termine entro il 31 dicembre 2016 per i membri dell'impresa comune che, a partire dal 1° gennaio 2014, non contribuiscono in natura o in denaro ai costi del programma di lavoro dell'impresa comune relativo al quadro finanziario 2014-2020 dell'Unione.

Articolo 4

Disposizioni transitorie relative alle attività dell'impresa comune finanziate nell'ambito del quadro finanziario 2007-2013 dell'Unione

Le attività dell'impresa comune finanziate nell'ambito del 7° programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e del programma quadro sulle reti transeuropee avviate entro il 31 dicembre 2013 hanno termine entro il 31 dicembre 2016, ad esclusione delle attività di gestione di progetto connesse alla loro chiusura.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

L'allegato è così modificato:

1. L'articolo 5 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

“m) fissare regole e procedure di aggiudicazione degli appalti o delle sovvenzioni e di qualsiasi altro tipo di convenzione necessari per l'attuazione del piano generale ATM, comprese le procedure specifiche in materia di conflitto di interessi;”;
 - b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) il consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno. Le riunioni straordinarie hanno luogo a richiesta di un terzo dei membri del consiglio di amministrazione che rappresentino almeno il 30% dei diritti di voto, o a richiesta della Commissione o del direttore esecutivo;”;
2. All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. I membri dell'impresa comune o del consiglio di amministrazione e il personale dell'impresa comune non possono partecipare alla preparazione, alla valutazione o alle procedure di aggiudicazione dell'assistenza finanziaria dell'impresa comune, in particolare in seguito a bandi di gara o inviti a presentare proposte se possiedono, rappresentano o hanno stipulato convenzioni con enti che sono potenziali candidati o richiedenti.”
3. All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'impresa comune ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'impresa comune è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dell'operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'impresa comune.

Il consiglio di amministrazione, agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al terzo comma del presente paragrafo, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione presa su proposta della Commissione.”;
4. All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento, l'impresa comune può concludere accordi specifici con i suoi membri e aggiudicare sovvenzioni a questi ultimi.”;

5. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

Contratti e sovvenzioni

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, l'impresa comune può stipulare contratti di prestazione di servizi e contratti di fornitura o convenzioni di sovvenzione con imprese o consorzi di imprese, con particolare riferimento all'esecuzione dei compiti previsti all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento.

2. L'impresa comune provvede affinché i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le convenzioni di cui al paragrafo 1 prevedano il diritto, per la Commissione, di effettuare i controlli necessari per accertarsi che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati.

3. I contratti e le convenzioni di sovvenzione di cui al paragrafo 1 contengono tutte le disposizioni appropriate in materia di diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 18. Per evitare conflitti di interesse, i membri, compreso il personale distaccato a norma dell'articolo 8, che hanno partecipato alla definizione dei lavori oggetto di una procedura di appalto o di sovvenzione non possono partecipare alla realizzazione dei lavori stessi.

6. All'articolo 13, il paragrafo 2 è così modificato:

“Gli interessi prodotti dai contributi versati dai membri dell'impresa comune sono considerati redditi dell'impresa comune.”

7. All'articolo 16, la parte introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

“L'impresa comune redige il proprio programma di lavoro sulla base del quadro finanziario di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e sulla base dei principi di sana gestione e responsabilità e stabilendo chiaramente obiettivi realizzabili e tappe fondamentali. Il programma consiste in:”;

8. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

“Articolo 17

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. L'impresa comune adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato a effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti conformemente alle procedure stabilite nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità al fine di accertare la sussistenza di casi di frode, di corruzione o di qualsiasi altra attività illegale tale da ledere gli interessi finanziari dell'Unione in riferimento a una

convenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto riguardante il finanziamento dell'Unione.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con organizzazioni internazionali, le convenzioni, decisioni e i contratti di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche in loco.”.

9. L'articolo 24 è soppresso.

II.6.4 – Scheda finanziaria legislativa – “Agenzie”

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

[che accompagna ogni proposta o iniziativa presentata all’ autorità legislativa relativa agli organismi di cui all’ articolo 208 e 209 del regolamento finanziario

(articolo 31 del regolamento finanziario e articolo 19 delle modalità di esecuzione)]

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell’organismo]*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sulle risorse umane [dell’organismo]*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)

1.2. Settore/ settori interessati nella struttura ABM/ABB¹

Settore: Titolo 6 – Trasporti

Attività: Capitolo 06 03 “Orizzonte 2020”: ricerca e innovazione nel settore dei trasporti”

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione che fa seguito ad un progetto pilota/azione preparatoria²**

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

L'obiettivo generale è quello di contribuire a realizzare gli obiettivi prestazionali del cielo unico europeo (SES) tramite lo sviluppo tempestivo e l'introduzione del concetto di SESAR, in conformità al piano generale di gestione del traffico aereo europeo (ATM) previsto nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (COM (2008) 750).

L'Unione europea ha fissato obiettivi di alto livello per la politica del cielo unico europeo, da conseguire entro il 2020:

- consentire di triplicare la capacità, il che permetterà di ridurre i ritardi, sia a terra che in volo,
- migliorare la sicurezza di un fattore 10,
- ridurre l'impatto ambientale del 10% per volo,
- ridurre i costi dei sistemi ATM del 50%.

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico [indicare il numero]

L'obiettivo specifico è di garantire la modernizzazione del sistema europeo di gestione del traffico aereo, concentrando e coordinando tutte le attività di R&I inerenti all'ATM nell'UE e in linea con il Piano generale ATM.

- Proseguire le attività dell'impresa comune,
- Organizzare e coordinare la realizzazione del progetto, in conformità al piano generale;
- Organizzare la ricerca, lo sviluppo, la convalida e i lavori di analisi svolti sotto la sua autorità;
- Organizzare bandi di gara per la messa a punto di prodotti comuni.

¹ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività).
² A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Attività ABM/ABB interessate

06.03.03.01, Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e privo di criticità

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Dare continuità al progetto di gestione SESAR e offrire garanzie finanziarie in una prospettiva pluriennale nel settore della ricerca e innovazione ATM. Il compito principale dell'impresa comune SESAR è gestire la ricerca e l'innovazione (attività di ricerca, sviluppo e validazione) del programma SESAR, combinando i finanziamenti erogati dai suoi membri del settore pubblico e privato. Il programma SESAR, attraverso la sua definizione e i processi di sviluppo e di realizzazione, produrrà un nuovo concetto globale e interoperabile di ATM a favore di operatori di aeromobili, fornitori di servizi di navigazione aerea, aeroporti, passeggeri e della competitività dell'economia europea.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

L'impresa comune SESAR ha elaborato indicatori di prestazione che vengono pubblicati ogni anno e sono monitorati dal consiglio di amministrazione, come ad esempio:

- Realizzazioni successive
- Misura dello sforzo effettivo di consumo da parte dei partner
- Grado di completamento rispetto al Piano generale ATM
- Livello generale di indipendenza tra i progetti
- Situazione delle questioni e pertinenza dei piani d'azione
- Numero di prototipi di ricerca SESAR o procedure operative che hanno raggiunto la fase di maturità
- Valutazione qualitativa dei progetti e dell'insieme del programma attraverso barriere di controllo (Control Gates)

Inoltre, gli indicatori di risultato e di impatto definiti nell'obiettivo specifico delle sfide sociali "Trasporto intelligente, verde e integrato" di Orizzonte 2020 – Programma quadro per la ricerca e l'innovazione vengono monitorati e comunicati annualmente dal consiglio di amministrazione alla Commissione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Permettere la continuità del processo di sviluppo durante il quale l'impresa comune SESAR è incaricata di concludere contratti pluriennali e procedere alla necessaria pianificazione di bilancio in conformità ai principi stabiliti nel quadro del regolamento finanziario per gli organismi dell'Unione europea.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

L'azione dell'UE è chiaramente giustificata nell'ambito della politica e dei regolamenti relativi al cielo unico europeo, l'obiettivo generale è quello di eliminare ostacoli al mercato interno nei cieli. Prima della politica del cielo unico europeo, i progressi verso l'efficienza, l'efficacia in termini di costi, l'impatto ambientale positivo, ecc. nel settore dell'aviazione sono stati lenti, il che è stato in parte attribuito ad un approccio non sistematico. Di

conseguenza, dato che la politica del cielo unico europeo è valida oggi come lo era quando è stata istituita inizialmente, il ruolo guida dell'UE nell'ambito della politica del cielo unico europeo è altrettanto essenziale oggi come lo era all'epoca.

Parimenti, gli Stati membri o attori privati non sarebbero in grado da soli di raccogliere e mettere insieme risorse, di coordinare e guidare a livello dell'UE le attività di ricerca e sviluppo per l'introduzione del concetto di SESAR e coinvolgere attivamente le parti interessate. Inoltre, il coinvolgimento dell'UE garantirà che la Commissione rappresenti l'interesse pubblico e abbia la responsabilità istituzionale di guidare il processo di attuazione del SES esercitando le sue funzioni di regolamentazione e sorveglianza. Il ruolo di primo piano della Commissione nel portare le parti interessate del settore dell'aviazione a cooperare e razionalizzare le loro risorse per modernizzare l'ATM, preservando nel contempo il loro ruolo di motore, permetterà un migliore utilizzo delle risorse dell'UE e private. Ciò permetterà inoltre di garantire la coerenza della modernizzazione del sistema europeo di gestione del traffico aereo e una concorrenza leale sul mercato della gestione del traffico aereo. L'intervento dell'UE nello sviluppo di tecnologie e procedure SESAR consentirà di garantire che l'infrastruttura ATM dell'UE sia maggiormente orientata dagli obiettivi europei e dai benefici di rete.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

I progressi, i risultati e gli insegnamenti tratti sono evidenziati dalla valutazione intermedia dell'impresa comune (2010). A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 219/2007, la Commissione ha valutato l'attuazione del regolamento dopo un periodo di tre anni ed è giunta alla conclusione che l'impresa comune SESAR ha ottenuto buoni risultati sia per quanto riguarda la costituzione e la costruzione della sua organizzazione che per quanto riguarda l'espletamento dei compiti ad essa assegnati. Più specificamente, l'efficienza dell'impresa comune è stata giudicata elevata in quanto essa ha conseguito i risultati richiesti, ad esempio, organizzando e coordinando le attività in conformità al piano generale ATM e nella gestione dei finanziamenti, la mobilitazione di fondi, il coinvolgimento di tutti gli operatori interessati, la partecipazione delle PMI, l'organizzazione delle attività tecniche per evitare frammentazioni. Inoltre, la sana gestione finanziaria dell'impresa comune è stata confermata anche dalla Corte dei conti nelle relazioni riguardanti i conti annuali dell'impresa comune.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta è coerente con la politica e la legislazione sul cielo unico europeo, in particolare con il regolamento n. 219/2007 istitutivo dell'impresa comune, sul quale il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo. La proposta mira a prorogare l'impresa comune oltre il 31 dicembre 2016 in modo da garantire la realizzazione del cielo unico europeo e conseguire gli obiettivi connessi alla gestione del traffico aereo di Orizzonte 2020.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

X Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- X Proposta/iniziativa in vigore dall'1.1.2014 fino al 31.12.2024
- X Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020 per gli stanziamenti di impegno e dal 2014 al 2024 per stanziamenti di pagamento.

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste³

Per il bilancio 2013

NON PERTINENTE

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- agenzie esecutive
- organismi istituiti dall'Unione europea⁴
- organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
- persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

A partire dal bilancio 2014

Gestione diretta da parte della Commissione, mediante:

- agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

X **Gestione indiretta, affidando funzioni di esecuzione del bilancio a:**

- organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti;
- X organismi di cui all'articolo 208 del RF;
- organismi di diritto pubblico;
- organismi di diritto privato investiti di una missione di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

³ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

⁴ A norma dell'articolo 208 e 209 del regolamento finanziario.

- soggetti incaricati di attuare azioni specifiche della PESC ai sensi del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Tutti gli organismi dell'UE lavorano nell'ambito di un rigoroso sistema di controllo che comprende una capacità di audit interno, il consiglio di amministrazione, il servizio di audit della Commissione, le valutazioni intermedia e ex post (ogni tre anni, la Commissione valuta l'attuazione del regolamento e i risultati ottenuti, è inoltre prevista una valutazione finale), la relazione annuale della Corte dei conti e dell'autorità di bilancio, il discarico annuale dell'impresa comune, i programmi di lavoro annuali e le relazioni annuali. Inoltre, il sistema già previsto nel regolamento istitutivo dell'impresa comune continuerà ad applicarsi.

A norma di Orizzonte 2020 – Programma quadro per la ricerca e l'innovazione, il consiglio di amministrazione controlla annualmente e riferisce alla Commissione, se del caso, in merito all'attuazione dell'impresa comune.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

La valutazione dei rischi è stata effettuata nell'ambito della relazione di valutazione ex ante. La tabella 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione fornisce una panoramica dei diversi rischi e la loro valutazione (P 24-27).

2.2.2. Modalità di controllo previste

Risultati conseguiti dall'impresa comune in relazione al Piano generale ATM.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Gli articoli 15 (Esecuzione e controllo del bilancio), 17 (Tutela degli interessi finanziari dell'Unione) e 20 (Misure antifrode) previsti dal regolamento istitutivo dell'impresa comune, continuano ad applicarsi.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Rubrica.....]	Diss./Non diss. (1)	di paesi EFTA ²	di paesi candidati ³	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
1	06.03.07.01 Le sfide sociali – SESAR JU2	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	NO

- Non sono richieste nuove linee di bilancio

¹ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

² EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³ Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	1A	Spese operative
--	----	-----------------

DG MOVE	06.06.03.0.1		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Titolo 1	Impegni	(1)	0	0	0	2.100	2.100	2.100	10.500	0	0	0	0	16.800
	Pagamenti	(2)	0	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	16.800
Titolo 2	Impegni	(1a)	0	0	0	1.230	1.230	1.230	6.170	0	0	0	0	9.870
	Pagamenti	(2a)	0	0	0	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	9.870
Titolo 3	Impegni	(3a)	20.000	50.00	60.00	76.670	116.670	116.670	133.330	0	0	0	0	573.330
	Pagamenti	(3b)	10.000	40.000	60.000	56.670	76.670	86.670	86.670	76.670	26.670	26.670	26.670	576.33
TOTALE degli stanziamenti per [organismo]	Impegni	= 1 + 1a + 3 bis	20	50	60	80	120	120	150	0	0	0	0	600
	Pagamenti	= 2 + 2a + 3b	10	40	60	60	80	90	90	80	30	30	30	600

DG MOVE	06.03.07.01		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Totale stanziamenti operativi	Impegni*	(1)	20	50	60	80	120	120	150	0	0	0	0	600
	Pagamenti*	(2)	10	40	60	60	80	90	90	80	30	30	30	600

Mio EUR (al terzo decimale)

(*) gli stanziamenti di pagamento possono essere effettuati dopo il 2020, mentre gli stanziamenti di impegno devono essere effettuati entro la fine del 2020.

Le previsioni si basano essenzialmente sull'esperienza finora acquisita nell'ambito del programma SESAR e su estrapolazioni relative alle attività da realizzarsi durante il periodo di proroga.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	“Spese amministrative”
--	----------	------------------------

DG MOVE		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
• Risorse umane (3)		0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	3,297
• Altre spese amministrative (4)				0,100			0,100		0,200
	Stanziamenti	0,471	0,471	0,571	0,471	0,471	0,571	0,471	3,497
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti) (3) +(4)	0,471	0,471	0,571	0,471	0,471	0,571	0,471	3,497

Mio EUR (al terzo decimale)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE 1A e 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	20,471	50,471	60,571	80,471	120,471	120,571	150,471	0	0	0	0	603,497
	Pagamenti	10,471	40,471	60,571	60,471	80,471	90,571	90,471	80	30	30	30	603,497

Mio EUR (al terzo decimale)

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'impresa comune*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Obiettivo specifico: coordinamento di tutte le attività di R&I inerenti all'ATM nell'UE e in linea con il Piano generale ATM, come specificato nel programma SESAR.	Impegni	20,471	50,471	60,571	80,471	120,471	120,571	150,471	0	2	2	2	603,497
										0	0	0	
										2	2	2	
										2	2	2	
										2	3	4	

3.2.3. Incidenza prevista sulle risorse umane dell'impresa comune

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Il personale dell'impresa comune SESAR (in unità/ETP)¹

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Agenti temporanei	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
di cui AD	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
di cui AST	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Agenti contrattuali	--	--	--	--	--	--	-	--	--	--	--	--
Esperti nazionali distaccati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTALE	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42

Mio EUR (al terzo decimale)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Funzionari (Gradi AD)												
Funzionari (Gradi AST)												
Agenti temporanei												
di cui AD												
di cui AST												
Agenti contrattuali												
Esperti nazionali distaccati												
TOTALE	6,300	6,400	6,500	6,600	6,700	6,800	6,900	7,000	7,100	7,200	7,300	74,85

¹ Nel caso di organismi PPP a norma dell'articolo 209 del RF, questa tabella è inclusa a scopo informativo.

Indicare la data prevista di assunzione e adeguare l'importo di conseguenza (se l'assunzione avviene a luglio, viene calcolato soltanto il 50% del costo medio) aggiungendo ulteriori spiegazioni nell'allegato, sezione 3.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in unità equivalenti a tempo pieno

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e personale temporaneo)							
06 01 01 01 (In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione – 2AD + 1AST)	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)							
06 01 02 01 – 1 END della “dotazione globale”)	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy ²	- in sede ³						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (CA, SNE, INT – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END, INT – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471

XX è il settore politico o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione

² Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).

³ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e personale temporaneo	- Sostegno al consiglio di amministrazione; - Collegamento con comitato per il cielo unico; - Collegamento con altri settori di intervento; - Vigilanza, sorveglianza e valutazione dell'azione svolta per l'attuazione del piano generale ATM.
Personale esterno	- Coordinamento dell'attività di ricerca in materia di ATM svolta nell'ambito del SES con altre attività di ricerca aeronautica

La descrizione del calcolo dei costi per gli ETP dev'essere inserita nella sezione 3 dell'allegato.

3.2.3.3. Fabbisogno previsto di risorse umane per l'impresa comune⁴

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

a. Fabbisogno previsto di risorse umane da finanziare con stanziamenti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020

Stima da esprimere in unità equivalenti a tempo pieno

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e personale temporaneo)											
XX XX XX XX (organismo PPP)											
Funzionari (gradi AD)	--	--	--	--	--		--			--	
Funzionari (gradi AST)	--	--	--	--	--		--			--	
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁵											
XX XX XX XX (organismo PPP)											
Assistenza tecnica				39	39	39	39	39	39	39	39
di cui AD				33	33	33	33	33	33	33	33
di cui AST				6	6	6	6	6	6	6	6

⁴ Nel caso di organismi PPP a norma dell'articolo 209 del RF, questa sezione è inclusa a scopo informativo.

⁵ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire).

AC				—	--	--	--	--	--	--	--
END				3	3	3	3	3	3	3	3
INT				--	--	--	--	--	--	--	--
TOTALE				42	42	42	42	42	42	42	42

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e personale temporaneo	Garantire la sana gestione finanziaria e del programma dell'impresa comune e del programma SESAR attraverso il conseguimento degli obiettivi definiti nel regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio e nel piano generale ATM europeo. Il personale orienta e assicura la sorveglianza dell'attuazione del programma SESAR, concentrandosi sulle principali attività e subappaltando a fornitori esterni – compresa la Commissione, le forniture di servizi di sostegno (ITC, stipendi e calcoli delle missioni, ecc.).
Personale esterno	Se necessario personale con competenze specifiche, proveniente in particolare dagli Stati membri, viene inserito nell'impresa comune per integrare le competenze tecniche del personale temporaneo. Questo assicura una migliore comprensione delle necessità e dell'organizzazione previste dell'UE e degli Stati membri di Eurocontrol che in futuro dovranno applicare i risultati del programma SESAR.

La descrizione del calcolo dei costi per gli ETP dev'essere inserita nella sezione 3 dell'allegato.

b. Risorse umane finanziate mediante stanziamenti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013⁶

Stima da esprimere in unità equivalenti a tempo pieno

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e personale temporaneo)				
XX XX XX XX (organismo PPP)				
Funzionari (gradi AD) Funzionari (gradi AST)	--	--	--	--
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁷				
Impresa comune SESAR (organismo PPP)				
Assistenza tecnica	39	39	39	--
di cui AD	33	33	33	--
di cui AST	6	6	6	--
AC	--	--	--	--

⁶ Nel caso di organismi PPP a norma dell'articolo 209 del RF, questa tabella è inclusa a scopo informativo.

⁷ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire).

END	3	3	3	--
INT	--	--	--	--
TOTALE	42	42	42	--

c. *Contributo ai costi di gestione per il completamento di attività finanziate nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013*

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	<u>Totale</u> [1]
Contributo in denaro dell'UE <i>Impegni (*)</i>	0,000	0,000	0,000	0,000
Contributo in denaro di paesi terzi (Membri + Eurocontrol) <i>Impegni (anche=pagamenti)</i>	5,819	8,204	8,204	22,228
TOTALE	5,819	8,204	8,204	22,228

[1] Il totale del contributo in denaro dell'UE deve essere pari all'importo messo a disposizione nel bilancio 2013 per il completamento delle attività 2007-2013 dell'organismo.

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- X La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
<i>Contributo di Eurocontrol in denaro alle spese amministrative</i>	1	2	0,250	3	5	5	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	22,75
<i>Contributo di altri membri in denaro alle spese amministrative</i>	2,500	2,500	2,500	2,500	5	5	1	1	1	1	1	25
<i>Contributo di Eurocontrol in natura ai costi operativi</i>	19	38	49,750	57	95	95	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	477,25
<i>Contributo di altri membri in natura alle spese amministrative</i>	47,500	47,500	47,500	47,500	95	95	19	19	19	19	19	475
TOTALE stanziamenti cofinanziati	70	90	100	110	200	200	46	46	46	46	46	1000

3.3. **Incidenza prevista sulle entrate**

- X La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie